

STATUTO SOCIALE

BANCA SELLA S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

E' costituita la Società per Azioni denominata

"BANCA SELLA - S.p.A."

Essa prosegue l'attività della "Banca Sella Società per Azioni", sorta per atto 23 agosto 1886 Notaio F. B. Ramella di Biella nella forma di accomandita semplice con la ragione sociale "Gaudenzio Sella & C. i."; la Società fu successivamente: modificata con l'adozione della ragione sociale "Banca Gaudenzio Sella & C." con atto 28 dicembre 1930 Notaio P. Germano di Biella; trasformata in società in accomandita per azioni con atto 6 marzo 1937 Notaio P. Germano di Biella; trasformata in Società per Azioni con atto 23 dicembre 1949 Notaio R. Pozzo di Biella; modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1965, con l'abbreviazione della denominazione sociale da "Banca Gaudenzio Sella & C. Società per Azioni" in "Banca Sella - Società per Azioni" con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 7 dicembre 1962, verbalizzata dal Notaio A. Jemma di Biella, deliberazione integrata con la prescrizione al Consiglio di Amministrazione di curare che, per quanto possibile, nella corrispondenza e nei locali aperti al pubblico delle sedi e delle dipendenze della Banca venga ricordato che la Banca è stata fondata nel 1886 dall'Ing. Gaudenzio Sella.

La denominazione Banca Sella ed i segni distintivi riportanti la parola SELLA (o abbreviazioni della stessa), tanto dalla Società quanto dall'azienda sociale, cessano immediatamente di poter essere utilizzati al momento in cui, per qualsiasi causa e sotto qualsiasi forma, nessuno dei discendenti di Giuseppe Venanzio Sella (1823-1876) portanti il cognome Sella faccia più parte della compagine dei possessori delle azioni in via diretta o indiretta della Società oppure nel caso in cui, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, dovesse verificarsi espropriazione dell'impresa e/o dell'azienda sociale e/o dei suoi segni distintivi.

La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate ed in particolare quelli di:

1) Banca Sella Sud Arditi Galati, che era stata costituita per fusione per incorporazione della Banca di Palermo S.p.A. nella Società per Azioni "Banca Arditi Galati S.p.A." e contestuale cambio di denominazione di quest'ultima, la quale a sua volta veniva costituita per trasformazione della preesistente società in nome collettivo "Banca Arditi Galati" fondata il 20 febbraio 1925 dal Marchese Luigi Arditi di Castelvetero e dal Cav. Pietro Galati;

2) Banca Sella Nord Est Bovio Calderari, che derivava dalla fusione di "Banca Bovio S.p.A." di Feltre (proveniente dalla trasformazione della "Banca Cambio Bonsembiante V.o, Bovio G.e& C." società in accomandita semplice, fondata in Feltre l'11 agosto 1896) e "Banca Calderari S.p.A." di Trento (continuazione dell'azienda "Banca Calderari&Moggioli S.p.A.", già costituita con la medesima denominazione sotto forma di società a garanzia limitata in data 10 giugno 1920). La Società fa parte del gruppo bancario "Sella". In tale qualità essa è tenuta a osservare ed a fare osservare alle società controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di

direzione e coordinamento, emana sia per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo sia per l'attuazione del disegno imprenditoriale unitario finalizzato ad assicurare la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata e si attengono alle direttive strategiche e gestionali della Capogruppo.

Articolo 2

La Società ha sede in Biella, ove è stabilita anche la Direzione Generale.

L'organo amministrativo può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

La Società potrà inoltre erogare in outsourcing servizi bancari e finanziari, nonché a questi connessi o strumentali.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ove occorrono, la Società può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari e di intermediazione consentiti, quelli previsti fra le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché ogni altra attività connessa o strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, con la tradizionale esclusione tuttavia di ogni operazione meramente aleatoria.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 334.228.084,00 (trecentotrentaquattromilioniduecentoventottomilaottantaquattro virgola zero zero), diviso in n. 668.456.168 (seicentosessantottomilioniquattrocentocinquantaseimilacentosessantotto) azioni del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, così ripartito:

- 563.193.010 (cinquecentosessantatremilionicononovantatremiladieci) azioni a voto plurimo, ciascuna dotata di n. 3 voti (azioni di categoria P);
- 105.263.158 (centocinquemilioniduecentosessantatremilacentocinquantotto) azioni ordinarie, dotate di n. 1 voto per azione (azioni di categoria S).

Le azioni a voto plurimo attribuiscono al loro titolare il diritto di conversione delle medesime in azioni ordinarie in ipotesi di loro trasferimento da perfezionarsi a pena di definitiva inefficacia entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di conversione di cui al comma

successivo.

Il diritto di conversione si esercita mediante dichiarazione inviata alla Società e prende effetto contestualmente all'efficacia del trasferimento, da comunicare alla Società entro e non oltre il terzo giorno successivo all'avvenuto trasferimento.

Ai fini dell'applicazione del capoverso che precede per "trasferimento" si intende il trasferimento comunque realizzato, anche a titolo gratuito, della piena o della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle azioni, ivi incluso il trasferimento per effetto di fusione o scissione.

Qualora il capitale sia rappresentato da almeno due categorie di azioni, si applica l'art. 2376 c.c..

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi; mediante conferimento di beni in natura e/o crediti.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare massimo determinato dall'Assemblea Straordinaria ed entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La totalità delle azioni emittende, con l'osservanza delle norme di legge, è riservata in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

Agli azionisti che hanno esercitato l'opzione di cui sopra spetta pure il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate, senza necessità di apposita contestuale richiesta, in proporzione al numero di azioni possedute.

Qualora residuassero azioni non sottoscritte, il Presidente dovrà offrirle in prelazione ai Soci prima che a terzi.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati solo da uno dei comproprietari che rappresenta gli altri.

Le comunicazioni e dichiarazioni fatte dalla Società al rappresentante comune, se nominato, o, in difetto di nomina, ad uno dei comproprietari, sono efficaci nei confronti di tutti.

Articolo 7

La titolarità dell'azione, di qualunque specie o categoria, costituisce per sé sola adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge o dello Statuto le quali, in ordine ai quorum costitutivi e deliberativi e/o agli effetti delle deliberazioni assembleari, facciano riferimento a determinate frazioni del capitale sociale, tali frazioni vanno calcolate in ragione dei voti spettanti a ciascuna azione in rapporto al numero complessivo degli stessi. Quando i riferimenti a tali frazioni non siano compiuti ai fini del calcolo dei quorum assembleari e/o della determinazione degli effetti delle deliberazioni assembleari, ma siano requisito per l'esercizio di diritti degli azionisti, quel requisito è da intendersi di volta in volta soddisfatto sia che la percentuale necessaria sia raggiunta in rapporto al numero complessivo di azioni, sia che essa sia raggiunta in rapporto al numero di voti complessivamente attribuiti alle azioni.

Ove con il consenso della Società le azioni siano ammesse alla negoziazione in un sistema

multilaterale di negoziazione, la stessa può chiedere in qualsiasi momento agli intermediari i dati identificativi degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 83-*duodecies* del d.lvo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Per ogni controversia avente ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, sarà esclusivamente competente il Tribunale del luogo nel cui circondario ha sede la Società.

Articolo 8

Le azioni, di qualunque specie o categoria, sono liberamente trasferibili.

Le azioni, di qualunque specie o categoria, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti TUF, la cui individuazione è di competenza dell'organo amministrativo. Qualora, in dipendenza dell'ammissione al predetto sistema o per altra ragione, le azioni risultino diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis*, 111-*bis* disp. att. Cod. civ. e 116 TUF, trovano applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile, dal TUF e da ogni altra norma e provvedimento applicabili alle società con azioni diffuse.

Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento in cui è stata eseguita la relativa annotazione sul libro soci in relazione a tutti i diritti sociali per i quali la legge non disponga diversamente con norma inderogabile.

E' onere del Socio comunicare, ad ogni fine di comunicazione con la Società, il proprio domicilio ed ogni eventuale suo successivo cambiamento che verrà annotato nel Libro dei Soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica del Socio.

Tutte le comunicazioni del Socio alla Società, compiute in virtù della legge e/o dello Statuto, debbono essere compiute per scritto per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata o con altra modalità idonea ad attestarne per scritto la ricezione.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dal Libro V, capo V, Sez. VI bis, paragrafi 2 e 3 del Codice Civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Articolo 11

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo.

L'Assemblea è convocata anche fuori dal Comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ovvero, ove necessario per disposizione inderogabile, da pubblicarsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure in un quotidiano a scelta tra "Il Sole 24 Ore", "Finanza e Mercati", "Italia Oggi". Se i quotidiani hanno cessato la pubblicazione, l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'avviso di convocazione possono essere fissati il giorno, l'ora e il luogo per la seconda e per la terza convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorre deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla legge. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;
- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che siano in possesso di certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli spa. Tale certificazione dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno 3 giorni antecedenti la data di assemblea.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per le ulteriori Assemblee purché le azioni stesse non siano state nel frattempo cedute.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione su sistema multilaterale di negoziazione, si applica

l'art. 83-*sexies*, co. 2, TUF ed ogni altra disposizione connessa o conseguente.

Articolo 13

Colui che ha diritto di intervenire e di votare all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un Azionista, secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente presente unico o più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato se nominato, ed in sua assenza o impedimento dalla persona, anche non azionista, designata dalla maggioranza dei voti degli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 15

E' devoluta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto di ogni intervenuto a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio o per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari, ivi compresa la determinazione del sistema di votazione, in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla legge e, ove esistente, dal Regolamento Assembleare.

Articolo 16

L'Assemblea è validamente costituita con le presenze stabilite dalla legge.

Avvenuta la legale costituzione dell'Assemblea, né tale costituzione, né la validità delle deliberazioni possono essere infirmate da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi ragione, si verificano nel corso della riunione.

Articolo 17

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Le nomine di persone, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a schede segrete ed a maggioranza relativa. Resta fermo l'obbligo di identificare nel verbale chi abbia espresso voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di parità di voti resta eletto il più anziano di età.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Assemblea di dare, appena possibile, comunicazione scritta agli eletti non presenti.

Lo svolgimento delle Assemblee e le deliberazioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci od in loro assenza od impedimento da due Amministratori, fanno piena prova.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci, eleggendo anche il Presidente del Collegio Sindacale, e provvede alla loro eventuale revoca;
- su proposte motivate del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico, al revisore legale o alla Società di revisione legale e provvede alla sua revoca;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, degli Amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione e fissa l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria può fissare il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione del personale più rilevante in misura superiore al 100%, tuttavia detto rapporto non eccede, in nessun caso, il 200%.

L'Assemblea Ordinaria, inoltre, può determinare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura superiore alla remunerazione fissa dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

Le suddette delibere sono assunte su proposta del Consiglio di Amministrazione e sono approvate quando:

- l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- a deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, alla nomina, alla revoca, alla sostituzione e ai poteri dei liquidatori e ad ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate interamente possedute mediante l'emissione per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

L'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche

congiuntamente, il cinque per cento dei voti esercitabili in funzione della sua eventuale approvazione o, comunque, il cinque per cento almeno del capitale sociale. La percentuale di cui al periodo che precede è ridotta all'uno per mille, quando la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis c.c.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") composto di non meno di cinque e non più di tredici componenti.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta all'Assemblea.

La composizione del Consiglio assicura:

- il rispetto dei requisiti e dei criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- la presenza di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di quote di genere.

Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Non possono, altresì, essere nominati componenti del Consiglio coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione o controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

L'Amministratore può assumere altri incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni.

Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il secondo comma dell'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il terzo comma dell'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

Gli Amministratori informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina e alla data del 31 dicembre di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data.

Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute

nell'allegato 5-bis sopra indicato.

L'Amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

Inoltre, almeno un quarto (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all'intero superiore) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza:

- in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;
- in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano indipendenti.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di Consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa pro tempore vigente.

Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell'Assemblea che essi devono convocare d'urgenza perché provveda alla rielezione dell'intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato è stabilita dall'Assemblea.

Articolo 20

Il Consiglio, dopo ogni rielezione, entro dieci giorni dall'Assemblea ordinaria, elegge, per tre esercizi, tra i suoi componenti, salva diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 19, ultimi due commi, il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea ordinaria, ed uno o più Vice Presidenti, previa fissazione del loro numero.

Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il Presidente e/o uno o più Vicepresidenti, il Consiglio provvede, senza indugio, alla loro sostituzione.

Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato determinandone le attribuzioni.

L'Amministratore Delegato è nominato per un esercizio, può essere rinominato di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale, se nominate entrambe, devono cumularsi in capo alla stessa persona.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio avvalendosi della Direzione Generale.

Il Consiglio nomina pure un Segretario che, per determinati oggetti, di volta in volta, potrà essere

un Notaio.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo, fintantoché permane l'assenza o l'impedimento.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, di norma una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o l'Amministratore Delegato o tre Amministratori o due Sindaci ne ravvisino la necessità e negli altri casi previsti dalla Legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e dei Comitati se nominati, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, salvo contrario avviso del Presidente in ragione della trattazione di particolari argomenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente, e, se nominati più Vice Presidenti, da quello presente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, la riunione è presieduta dall'Amministratore Delegato, e in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza od impedimento del Segretario, le funzioni relative sono svolte da un Amministratore o da un dipendente con qualifica superiore a quadro direttivo di secondo livello di una società del gruppo bancario "Sella" nominato dal Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione assistono anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono invitare soggetti interni all'azienda a partecipare, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o a parte delle stesse.

Articolo 22

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o, in difetto, da chi è in diritto di richiederne la riunione, con preavviso scritto, almeno quattro giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telecomunicazione scritta da spediti almeno ventiquattro ore prima.

Della convocazione è data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi modi e termini. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal 3° comma del presente articolo, ed a voto palese, salvo che i Sindaci presenti od un terzo dei votanti richiedano votazione per schede segrete. In caso di parità di voti, il voto di chi presiede, quando

palese, determina maggioranza. Le votazioni relative alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno sempre per schede segrete ed a maggioranza relativa. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

In tutti i casi di votazione per schede segrete previsti dal presente articolo, resta fermo il diritto dell'Amministratore astenuto o contrario di far verbalizzare la propria espressione di voto.

Nel caso in cui l'Amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società oggetto di deliberazione si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

Articolo 24

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione (art. 2380 bis del Codice Civile) ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio adotta un regolamento avente ad oggetto le proprie modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto e delle indicazioni della Capogruppo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) gli indirizzi strategici nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici della Società;
- 2) l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
- 3) l'adozione e la modifica dei budget della Società;
- 4) l'approvazione della struttura organizzativa della Società;
- 5) l'approvazione e la modifica:
 - del proprio Regolamento;
 - dei principali regolamenti interni della Società;
- 6) la proposta di Regolamento Assembleare;
- 7) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;
- 8) la nomina e la revoca nonché il comando presso altre società del Gruppo bancario, del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale e la determinazione dei relativi poteri;
- 9) la costituzione, lo scioglimento di Comitati interni agli organi sociali, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;
- 10) la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti;
- 11) l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi secondarie, succursali o rappresentanze;
- 12) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- 13) le materie individuate dal regolamento di cui al precedente comma 2 come di competenza esclusiva del Consiglio;
- 14) l'assunzione e la cessione di partecipazioni comportanti investimenti o disinvestimenti, che soddisfino almeno una delle seguenti tre condizioni:
 - abbiano valore superiore a euro 250.000,00;
 - rappresentino una percentuale superiore all'1% del capitale dell'azienda partecipata;

- l'azienda partecipata abbia stretti legami con il territorio ove opera il Gruppo ovvero abbia stretti legami commerciali con il gruppo bancario "Sella";

e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del gruppo bancario in modo significativo e non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio, fermo quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

15) l'acquisto, il trasferimento, la cessione di immobili funzionali all'attività societaria il cui valore sia superiore a euro 1.000.000,00;

16) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

17) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

18) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

19) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;

20) l'eventuale nomina del dirigente che assume la qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, munito dei più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Il Consiglio può inoltre delegare, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, propri poteri ed attribuzioni ad un Amministratore Delegato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2381, comma quarto, del Codice Civile e dal terzo comma del presente articolo.

L'organo delegato, al quale compete che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, è tenuto a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Almeno annualmente, il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute e/o direttamente acquisite, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Il Consiglio, dopo ogni sua rielezione, entro 10 giorni dall'Assemblea Ordinaria, nomina il Comitato Fidi, che rimane in carica fino a diversa deliberazione del Consiglio stesso all'interno del triennio. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 28, ultimo comma, il Comitato Fidi è composto da Amministratori e da dirigenti e/o quadri direttivi della Società; il loro numero è determinato dal Consiglio al momento della nomina, fermo restando che la maggioranza dei componenti deve essere costituita da dirigenti e/o quadri direttivi della Società.

In materia di erogazione del credito, e con i limiti stabiliti, poteri decisionali devono essere conferiti al Comitato Fidi, all'Amministratore Delegato e possono essere conferiti ai dirigenti, ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali della Società o nella stessa comandati, nonché ad altri organi collegiali i cui componenti siano amministratori della società o appartengano alle categorie dianzi citate.

In materia di erogazione del credito, le modalità e i termini dell'esercizio dei poteri sono disciplinati dal Consiglio.

Le decisioni assunte in materia di erogazione del credito dai titolari di poteri delegati – compreso il

Comitato Fidi e l'Amministratore Delegato, che riportano al Consiglio – devono essere portate tutte a conoscenza in dettaglio del superiore diretto, sia esso persona fisica od organo, nonché anche riassuntivamente, del Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare e revocare fino a due Condirettori Generali, determinandone le attribuzioni.

Il Direttore Generale e, laddove nominati, i Condirettori Generali sono nominati per un esercizio, possono essere rinominati di esercizio in esercizio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma quarto, Il Direttore Generale, può essere eletto Amministratore della Società così come un Amministratore della Società può essere nominato Direttore Generale; in tali casi il Direttore Generale deve altresì essere nominato Amministratore Delegato.

Quando non sia anche Amministratore Delegato, il Direttore Generale partecipa, con facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, promuove, revoca – potendone disporre altresì il comando presso altre società del gruppo bancario "Sella" – anche tutti gli altri dirigenti e quadri direttivi, superiori al secondo livello, della Società, e stabilisce, osservati i limiti dell'articolo 32, i loro poteri di rappresentanza di fronte ai terzi, mentre le loro attribuzioni agli effetti interni nell'ambito dell'ordinaria gestione della sede e delle succursali della Società, nonché i loro obblighi e le loro condizioni, qualora non fissati dal Consiglio, sono stabiliti dall'Amministratore Delegato o, se non nominato, dal Direttore Generale.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche una remunerazione fissa o una remunerazione in parte fissa ed in parte raggugliata agli utili netti effettivamente ottenuti e una remunerazione fissa a favore degli Amministratori che siano assegnati a Comitati ai sensi dell'art. 24, comma terzo, n. 8).

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nonché sulla conformità delle prassi di remunerazione alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 27

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio, da trascriversi sul prescritto libro bollato, è redatto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato, ove non lo sia al termine stesso della riunione, all'inizio di quella successiva. Qualora sia richiesta dall'unanimità dei Consiglieri presenti, la lettura può essere omessa o rinviata alla seduta immediatamente successiva; a tal fine i verbali delle sedute precedenti restano a disposizione dei Consiglieri presso la sede sociale.

I verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto le sedute alle quali i verbali si riferiscono e dal Segretario; in caso di assenza od impedimento, se ne dà atto e i verbali sono sottoscritti da chi presiede e da chi funge da segretario nella seduta in cui vengono approvati. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

TITOLO VI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

Nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente è obbligato ad inserire le proposte di integrazione allo stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate da chi, oltre al Presidente, ha diritto, ai sensi del precedente articolo 21, di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio coordina i lavori del Consiglio, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati interni al Consiglio; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali.

Al Presidente del Consiglio non possono essere conferiti incarichi esecutivi, fatta salva la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto. In tal caso, le decisioni assunte dal Presidente devono essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della prima riunione successiva. Il Presidente del Consiglio non può essere nominato componente del Comitato Fidi.

TITOLO VII DIREZIONE GENERALE

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione può nominare per un esercizio una Direzione Generale composta dal Direttore Generale e dai dirigenti alla stessa destinati nel numero ritenuto opportuno.

La Direzione Generale può essere rinominata di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

La Direzione Generale assicura secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione la gestione operativa della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e le attribuzioni dei componenti la Direzione Generale e del Personale Direttivo della stessa.

TITOLO VIII
COLLEGIO SINDACALE E
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale assicura il rispetto delle quote di genere secondo quanto previsto dalla disciplina pro tempore vigente: sia i Sindaci Effettivi sia i Sindaci Supplenti devono rappresentare entrambi i generi, in modo da garantire il rispetto della quota di genere anche in caso di sostituzione.

Nell'ambito delle società del Gruppo a cui fa capo la società, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo e, se nominati, decadono da sindaci della società.

Non possono, altresì, essere nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, coloro che ricoprano la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

Il componente effettivo del Collegio Sindacale può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capo V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il secondo comma dell'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il terzo comma dell'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

I componenti effettivi del Collegio informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina ed alla data del 31 dicembre di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-bis sopra indicato. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza comunica alla Società le cause del superamento, e, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti. La presente

disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti, anche in base ai criteri previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" e successive modifiche e integrazioni.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; quelli effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee e debbono riunirsi, ordinariamente, almeno ogni quarantacinque giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al 1° comma dell'art. 2403 del Codice Civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del Codice Civile, compete la responsabilità di vigilare su:

- 1) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- 2) l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- 3) l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- 4) il processo di informativa finanziaria;
- 5) la revisione legale dei conti annuali;
- 6) l'indipendenza del Revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione;

operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Capogruppo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

La stessa informazione deve essere tempestivamente data dal Collegio Sindacale al Presidente del Collegio Sindacale della Società Capogruppo.

Articolo 31

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge.

L'incarico ha la durata legislativamente prevista, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 32

Il Presidente ha individualmente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28, senza che occorra speciale autorizzazione, la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la rappresentanza del Consiglio stesso nei confronti tanto dei terzi che degli Azionisti e degli Organi sociali.

Il Presidente e, se nominato, l'Amministratore Delegato e, in caso di loro assenza o impedimento, anche temporanei, i Vicepresidenti, in ordine di anzianità, hanno individualmente e con potere deliberante la rappresentanza della Società davanti agli organi giurisdizionali ordinari e speciali compresa la Corte Costituzionale, così dello Stato come dell'Unione Europea, nonché stranieri od internazionali, in ogni grado o sede, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori ed eleggere domicili, nonché la rappresentanza della Società avanti la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli Uffici del Debito Pubblico, dei pubblici registri immobiliari o non, delle Poste Italiane S.p.A. e di ogni altro ufficio pubblico, anche straniero od internazionale, con facoltà di rilasciare anche quietanze.

Il Consiglio può conferire poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, ad Amministratori, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della Società o di altre società del gruppo bancario "Sella". Medesimi poteri possono essere attribuiti per singoli atti anche a terzi estranei alla Società o al gruppo bancario "Sella".

TITOLO X BILANCIO ED UTILI

Articolo 33

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio, provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale, seguendo le norme di legge e di consuetudine e con quei criteri di prudenza che esso ritiene opportuni.

Gli utili netti, dopo la detrazione del dodici per cento, da accantonarsi a titolo di riserva legale fino a che esso abbia raggiunto il quaranta per cento del capitale sociale e dopo la detrazione di un ulteriore venti per cento da accantonarsi a riserva statutaria, vengono distribuiti agli azionisti come dividendo sulle azioni salva diversa deliberazione della Assemblea, la quale può destinare in sede ordinaria in tutto od in parte gli utili disponibili, nonché quelli di precedenti esercizi accantonati a nuovo od a riserve facoltative, per l'accantonamento a riserva disponibile, per svalutazione di partite dell'attivo, per acquisto di azioni sociali o per altri fini sociali.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

L'Azionista può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni; è consentito, comunque, il diritto di recesso nel caso in cui il socio non abbia concorso alla deliberazione in cui sono stati inaspriti i limiti già esistenti alla circolazione delle azioni.

Il procedimento di liquidazione delle azioni dell'Azionista recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 35

La Società si scioglie per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di scioglimento della Società, spetta all'Assemblea nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 36

La banca può stabilire che, qualora sussista il carattere di urgenza, le operazioni con soggetti collegati possano essere deliberate direttamente dall'organo titolare dei relativi poteri, anche in assenza dei pareri preventivi degli amministratori indipendenti e della procedura istruttoria e deliberativa disciplinati dalle procedure e disposizioni interne in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il carattere di urgenza sussiste qualora occorra procedere con assoluta tempestività all'esecuzione dell'operazione in quanto un eventuale ritardo appaia potenzialmente produttivo, per la società, di perdite, mancati ricavi o maggiori rischi.

La sussistenza del carattere d'urgenza dovrà essere comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

L'organo deliberante deve informare preventivamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle operazioni con soggetti collegati che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo 37

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Società è regolata dalle disposizioni di legge.

Informazioni File

Nome: atto.pdf.p7m

Identificativo: 43615123

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 493,9 KB

Elenco firmatari:

Firmato da Notaio:

MASSIMO GHIRLANDA-GHRMSM55M24A859C

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

10 maggio 2022